

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. VI
N. 3

REGISTRAZIONI CON RISERVA

EFFETTUATE DALLA CORTE DEI CONTI

*articolo 26 del Testo unico delle leggi sulla Corte dei
Conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214*

3° ELENCO

(Prima quindicina del mese di settembre 1977)

Annunziato nella seduta del 27 settembre 1977

Roma, 22 settembre 1977

Al Segretario Generale della Camera dei Deputati

In osservanza del disposto dell'articolo 26 del testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, mi onoro comunicare l'elenco delle registrazioni con riserva effettuate nella prima quindicina del corrente mese.

Eguale comunicazione è fatta, in pari data, al Segretario Generale del Senato.

IL SEGRETARIO GENERALE

ELENCO DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA
EFFETTUATE DALLA CORTE DEI CONTI NELLA
PRIMA QUINDICINA DEL MESE DI SETTEMBRE 1977

PARTE I. — DECRETI

1) Decreto del Ministro per gli Affari Esteri in data 12 maggio 1977, con il quale sono stati nominati — per la durata di un biennio — i componenti effettivi e supplenti del Consiglio di Amministrazione del Ministero degli Affari Esteri;

2) decreto del Ministro Guardasigilli in data 1° marzo 1977, con il quale sono stati nominati — per la durata di un biennio — i componenti effettivi e supplenti del Consiglio di Amministrazione del Ministero per la Grazia e la Giustizia.

Allegati: Copie autentiche delle deliberazioni delle Sezioni riunite n. 25/S.R/E e 26/S.R/E del 15 settembre 1977 e relativi atti.

PARTE II. — MANDATI

Negativo.

PAGINA BIANCA

N. 26/S.R/E

LA CORTE DEI CONTI
A SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 15 settembre 1977

Visto il decreto del Ministro per gli affari esteri n. 001521, in data 12 maggio 1977, concernente la nomina dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione di quel dicastero, per la durata di un biennio a far tempo dal 29 aprile 1977;

vista la deliberazione n. 807, adottata dalla Corte dei conti in Sezione del controllo nell'adunanza del 28 luglio 1977, con la quale sono stati ricusati il visto e la registrazione al suindicato decreto ministeriale;

vista la nota del Ministro per gli affari esteri, n. 034/387, in data 6 settembre 1977, orredata dalla relazione dello stesso Ministro al Consiglio dei Ministri e dall'estratto conforme al verbale delle deliberazioni del Consiglio medesimo, dal quale risulta che tale Consiglio, nella seduta del 26 agosto 1977, ha risolto, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che il suddetto decreto del Ministro per gli affari esteri 12 maggio 1977 debba aver corso;

udita la relazione del Consigliere Francesco Di Pretoro;

esaminati gli atti ai fini dell'accertamento della eventuale cessazione della causa del rifiuto del visto deliberato dalla Sezione del controllo;

rilevato che, ai detti fini, appare ininfluenza la relazione del Ministro per gli affari esteri al Consiglio dei Ministri che, peraltro, ripropone argomenti già ritenuti infondati dalla Sezione medesima e che, inoltre, la questione all'esame del Collegio riproduce testualmente quella già esaminata dalle Sezioni riunite nell'adunanza del 22-24 gennaio 1976 (deliberazione n. 19/S.R/E), allorché venne ordinata l'ammissione al visto con riserva del decreto dello stesso Ministro per gli affari esteri, concernente la nomina dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione per il precedente biennio;

ritenuto che dagli atti non emergono elementi idonei a far riconoscere cessata la causa del rifiuto del visto da parte della Sezione del controllo e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, del più volte citato testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, va ordinata la registrazione del suindicato decreto ministeriale e va ad esso apposto il visto con riserva, dandone comunicazione, ai sensi del successivo articolo 26 dello stesso testo unico, agli Uffici di Presidenza delle due Camere del Parlamento;

P. Q. M.

ordina che il decreto del Ministro per gli affari esteri indicato nelle premesse sia ammesso al visto con riserva ed alla conseguenziale registrazione; dispone che la presente deliberazione sia comunicata agli uffici di Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Visto:

IL PRESIDENTE
F.to E. Campbell

Per estratto dal verbale
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Zaccaria

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

D.G.P.A. - Ufficio IV

ALLA CORTE DEI CONTI
Segreteria Sezioni Riunite

R O M A

Roma, 6 settembre 1977.

OGGETTO: *Decreto del Ministro per gli affari esteri n. 2156/001521 del 12 maggio 1977, concernente la nomina dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione del Dicastero degli affari esteri.*

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 26 agosto 1977, ha adottato la risoluzione che il decreto del Ministro per gli affari esteri 12 maggio 1977, n. 2156/001521, concernente la nomina dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione di questo Ministero, debba aver corso ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214.

In considerazione di quanto sopra si trasmette:

- copia del citato decreto (l'originale è stato restituito a codesta Ecc.ma Corte, Ufficio controllo atti M.A.E., in allegato al tp. 031/1224 del 17 giugno 1977);
- relazione del Ministro per gli affari esteri al Consiglio dei Ministri;
- estratto del verbale della seduta del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 1977.

IL MINISTRO

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto ministeriale n. 1712 del 29 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1976 (reg. 416, f. 88) e successive modificazioni, con il quale è stata disposta la nomina dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione per un biennio a far tempo dal 29 aprile 1975;

Viste le designazioni dei rappresentanti del personale da parte delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

Sentite le organizzazioni sindacali stesse

D E C R E T A

I signori Cosimo Risi, Cancelliere in servizio presso il Ministero, Domenico Del Gracco, Cancelliere capo in servizio presso il Ministero, Iolanda Brunetti, Primo segretario di Legazione in servizio presso il Ministero, e Giuseppe Rotundo, Cancelliere principale in servizio presso il Ministero, sono nominati, a decorrere dal 29 aprile 1977 e per la durata di un biennio, componenti effettivi del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri quali rappresentanti del personale.

In caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, sono nominati, colla medesima decorrenza e per lo stesso periodo, componenti supplenti del medesimo Consiglio di amministrazione i signori Giovanni Castellaneta, Primo segretario di Legazione in servizio presso il Ministero (per il Cancelliere Risi), Claudio Zanghi, Segretario di Legazione in servizio presso il Ministero (per il Cancelliere capo Del Gracco), Paolo Galli, Consigliere d'Ambasciata in servizio presso il Ministero (per il Primo segretario di Legazione Brunetti) e Giovanni Garavelli, Cancelliere in servizio presso il Ministero (per il Cancelliere principale Rotundo).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 12 maggio 1977.

IL MINISTRO
F.to Forlani

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

D.G.P.A. - Ufficio IV

ALL'ON.LE PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

R O M A

AI MINISTRI SEGRETARI DI STATO

R O M A

Roma, 00 agosto 1977.

OGGETTO: *Decreto ministeriale 12 maggio 1977: nomina dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri. Richiesta di registrazione con riserva ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.*

Ai fini dell'esame da parte del Consiglio dei Ministri, nella sua prossima riunione, del provvedimento citato in oggetto — e della sua correlativa iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio stesso — si trasmette qui unita una documentata relazione sull'argomento.

IL MINISTRO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

R E L A Z I O N E

OGGETTO: *Decreto ministeriale 12 maggio 1977: nomina dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri. Richiesta di registrazione con riserva ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.*

Con decreto ministeriale 12 maggio 1977 questo Ministero ha provveduto al rinnovo del proprio Consiglio di amministrazione chiamando a farne parte, analogamente a quanto avvenuto nel precedente biennio, quattro rappresentanti del personale ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

La Corte dei conti tuttavia, Ufficio Controllo Atti del Ministero affari esteri, non ha ammesso a registrazione il decreto in oggetto rilevando che allo stesso non può darsi corso attesa l'inapplicabilità della disposizione (articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775) per la mancata emanazione del regolamento che deve disciplinare la elettività dei rappresentanti in luogo dell'attuale designazione da parte delle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Questo Ministero in data 12 giugno 1977 ha restituito lo stesso provvedimento alla Corte dei conti chiedendone la registrazione nella considerazione che, in assenza del prescritto regolamento, può darsi intanto parziale attuazione alla nuova disciplina nella parte in cui prevede l'aumento da tre a quattro rappresentanti del personale.

La Sezione di controllo della Corte dei conti, nella adunanza del 28 luglio 1977, ha tuttavia deliberato di ricusare il visto e la conseguente registrazione del provvedimento in oggetto.

In merito si deve rilevare che per l'analogo precedente provvedimento di questo Ministero in data 29 aprile 1975, emanato seguendo gli stessi criteri cui è informato il decreto in esame, la Sezione del controllo della Corte dei conti ebbe a ricusare il visto con deliberazione n. 638 del 16 ottobre 1975.

Il provvedimento in data 29 aprile 1975 venne successivamente ammesso a registrazione previa apposizione del visto con riserva (adunanza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti 22-24 gennaio 1976, n. 19/S.R/E).

Secondo l'Organo di controllo l'aumento del numero dei rappresentanti è strettamente connesso con le nuove modalità di elezione dei rappresentanti medesimi e quindi all'articolo 7 della citata legge n. 775 del 1970 potrà darsi concreta attuazione solo quando sarà adottato il previsto regolamento.

L'avviso espresso dalla Corte dei conti non appare da condividere alla luce della considerazione che se vari precetti sono contenuti in una norma di legge e talune di essi non risultino, allo stato, applicabili, questo comporta la impossibilità di applicazione degli altri solamente nella ipotesi che risultino condizionati tra loro nella previsione normativa. Ora il precetto contenuto nella legge n. 775/1970 concernente il numero dei rappresentanti del personale non è condizionato da quello che prevede il sistema elettivo e l'emanazione delle norme regolamentari necessarie, né nella previsione normativa né nella sua *ratio*.

Infatti nella previsione normativa sono contenute due distinte prescrizioni: una che riguarda la modifica del numero dei rappresentanti del personale nei Consigli di amministrazione, nella misura percentuale rispetto ai membri di diritto di un terzo con la garanzia minima di quattro unità, l'altra che sostituisce al sistema della designazione quello della elezione. È ovvio che la *ratio* ispiratrice della prima, che è intesa ad assicurare una determinata presenza dei rappresentanti del personale, non è influenzata dalla inattuabilità della seconda, che si riferisce ad una mera modalità di scelta dei rappresentanti stessi.

A quanto sopra aggiungasi che il Consiglio di Stato, interpellato in merito alla cennata questione interpretativa, con parere della Sezione II del 23 maggio 1972, n. 482, espresse l'avviso che l'aumento del numero dei rappresentanti del personale nei Consigli di amministrazione costituisse precetto di immediata applicazione.

A seguito di tale parere, alcuni Ministeri costituirono i propri Consigli di amministrazione chiamando a far parte di essi quattro rappresentanti del personale nominati con decreti ministeriali regolarmente registrati alla Corte dei conti.

Il predetto Organo di controllo ha tuttavia mutato il suo indirizzo proprio in occasione della richiesta di registrazione del decreto in data 29 aprile 1975 riguardante la composizione del Consiglio di amministrazione di questo Ministero per il passato biennio.

Per i motivi che precedono, questo Ministero ritiene che, come già avvenuto in occasione della registrazione del precedente decreto, si debba fare ricorso, anche in questo caso, alla procedura di cui all'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, ed in tal senso avanza formale richiesta a codesta Presidenza.

Si allegano nel numero richiesto tutti gli atti necessari.

IL MINISTRO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO GIURIDICO E DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Riunione del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 1977 — sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Omissis

Su proposta del Ministro degli affari esteri:
si approva

Omissis

« Il Consiglio dei Ministri, sentita la relazione del Ministro degli affari esteri, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che debba aver corso il decreto del Ministro degli affari esteri in data 12 maggio 1977, concernente nomina dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri per la durata di un biennio a decorrere dal 29 aprile 1977 ».

Omissis

IL PRESIDENTE
F.to Andreotti

IL SEGRETARIO
F.to Evangelisti

Per estratto conforme al verbale delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Roma, 27 agosto 1977.

IL CAPO DELL'UFFICIO GIURIDICO
E DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

DELIBERAZIONE N. 807

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO

nell'adunanza del 28 luglio 1977

Visto il decreto del Ministero per gli affari esteri in data 12 maggio 1977 concernente la nomina dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione del Ministero, per un biennio a decorrere dal 29 aprile 1977, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

visto il rilievo istruttorio dell'Ufficio di controllo della Corte dei conti per gli atti, le contabilità e i rendiconti del Ministero degli affari esteri in data 15 luglio 1977;

vista l'ordinanza in data 18 luglio 1977 con la quale il Presidente della Corte ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna e le ha deferito la pronuncia sul visto e la conseguente registrazione del su citato provvedimento;

vista la nota del 18 luglio 1977 con la quale è stata data comunicazione della predetta ordinanza al Ministero degli affari esteri — Gabinetto nonché al Ministero del tesoro — Gabinetto e Ragioneria generale dello Stato I.G.O.P.;

visto l'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

udito il relatore, Consigliere dott. Pietro Baiocchi;

udito il rappresentante del Ministero degli affari esteri, non comparso quello del Ministero del tesoro;

ritenuto in

F A T T O

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1977 il Ministero degli affari esteri ha provveduto a nominare per un biennio a decorrere dal 28 aprile 1977 i rappresentanti del personale in seno al proprio Consiglio di amministrazione.

I detti rappresentanti sono stati nominati nel numero di quattro, in applicazione dell'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale riconosciute maggiormente rappresentative.

L'Ufficio di controllo, con rilievo istruttorio n. 61 del 30 maggio 1977, ricordato che analogo precedente provvedimento non era stato ammesso a registrazione dalla Sezione del controllo con deliberazione n. 638 del 16 ottobre 1975, in quanto il sistema normativo contenuto nell'articolo 7 della legge n. 775 del 1970 non può ritenersi operante sino alla emanazione dell'apposito regolamento previsto dalla stessa legge; e ricordato, altresì, che detto provvedimento era stato successivamente ammesso a « registrazione con riserva » nell'adunanza delle Sezioni Riunite 22-24 gennaio 1976, ha osservato che il decreto ministeriale, ora pervenuto, non può essere considerato atto consequenziale del precedente ammesso al visto con riserva, ma provvedimento autonomo. Ragione per cui, perdurando i motivi che avevano indotto al rifiuto di visto da parte della Corte, motivi confermati in numerose

successive deliberazioni dalla Sezione del controllo, l'Ufficio di controllo ha restituito il decreto stesso non registrato all'Amministrazione controllata.

Nella sua risposta l'Amministrazione degli affari esteri si è richiamata ai motivi già svolti in precedente occasione e al parere del Consiglio di Stato, Sezione II, n. 482 del 23 marzo 1972, per sostenere l'immediata e diretta applicazione dell'articolo 7 della legge n. 775 del 1970 per la parte in cui dispone l'aumento da tre a quattro dei rappresentanti del personale.

Ha sostenuto, in particolare, che l'adozione del sistema seguito non comporta alcuna *contaminatio* di norme, giacché queste (articolo 6 legge n. 249 del 1968 e articolo 7 legge n. 775 del 1970) vengono applicate ciascuna per la parte che può considerarsi operante, con la conseguenza che l'innovazione introdotta con l'articolo 7 della legge n. 775 del 1970 relativa al « come » della scelta dei rappresentanti può restare inoperante fino all'emanazione del regolamento, senza che sia consentito all'interprete di rendere inefficace anche l'innovazione relativa al « quanto ».

La tesi dell'Amministrazione (che a suo avviso risulterebbe avvalorata da quanto dispone l'ultimo comma dell'articolo 7 della citata legge n. 775 del 1970 in materia di Consigli di amministrazioni delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato, per i quali si provvede unicamente alla elevazione a quattro dei rappresentanti del personale) dimostrerebbe che la *ratio* seguita dal legislatore è di indole puramente garantistica e collegata alla rivalutazione del livello minimo, ritenuto congruo, di partecipazione del personale ai Consigli di amministrazione anziché all'adozione di un diverso sistema di designazione che pure risponde, a sua volta, a una diversa esigenza garantistica.

Ha concluso facendo presenti i gravi inconvenienti che comporterebbe in seno al Ministero, il ritorno ad una disciplina legislativa che deve ormai considerarsi superata e chiedendo espressamente la sottoposizione della questione alla valutazione della Sezione del controllo.

In presenza del dissenso manifestatosi negli esposti termini, il Consigliere delegato al controllo sugli atti, le contabilità e i rendiconti del Ministero degli affari esteri ha richiesto al Presidente della Corte di promuovere, sulla controversa questione, la pronuncia della Sezione del controllo.

Nell'adunanza odierna, il rappresentante della Amministrazione degli affari esteri ripiloga i termini della controversia e constata che essi non sono sostanzialmente mutati.

L'opinione dell'Amministrazione, da lui riproposta è che la nuova disciplina può trovare immediata applicazione per quel che concerne il *quantum* dei rappresentanti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 775 del 1970. Quanto all'identità, rilevata dalla Corte, tra il provvedimento ora in esame ed altro già da essa riconosciuto non conforme a legge, egli sostiene che non sussista. Ed a fondamento del suo assunto osserva che nella precedente occasione della nomina dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione, si trattava di porre in essere per la prima volta un nuovo sistema; e ciò non si verifica nel caso in esame, che rappresenta soltanto un prosieguito e uno sviluppo della precedente situazione. Rileva altresì che il ritorno a un numero inferiore dei rappresentanti non è concepibile, tanto più che sembra imminente l'emanazione del regolamento previsto dalla legge n. 775 del 1970. Insiste per l'ammissione a registrazione.

Considerato in

D I R I T T O

Nel suo intervento orale, il rappresentante dell'Amministrazione ha, fra l'altro, sostenuto che la fattispecie oggetto del provvedimento all'esame della Sezione del controllo solo apparentemente presenta le stesse caratteristiche di quello che, a suo tempo, fu ammesso a registrazione con riserva, ma che in sostanza — invece — ne differisce.

Nel primo caso, invero, ad avviso dell'Amministrazione si trattava di porre in essere un nuovo sistema di nomina dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, mentre nell'attuale non si è di fronte ad una prima applicazione di norme, bensì soltanto al prosieguo della precedente situazione giuridica, provvedendosi al rinnovo delle cariche.

In merito a tal punto, che riveste carattere preliminare ed assorbente, ritiene il Collegio che sia necessario formulare delle precisazioni — che, del resto, avevano già formulato oggetto di osservazione nel rilievo istruttorio — ai fini di un più esatto inquadramento del giudizio in esame.

Con il presente decreto vengono nominati quattro nuovi rappresentanti del personale per il nuovo biennio di funzionamento del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.

L'atto, pertanto, non appare consequenziale a quello che fu ammesso a registrazione con riserva, relativo al biennio precedente, in quanto i suoi effetti non sono legati a quel provvedimento da un rapporto di diretta e necessaria causalità né appaiono geneticamente ad esso connessi.

La fattispecie ora all'esame presenta — limitatamente al punto di vista di cui trattasi — stretta analogia con quella che ha formato oggetto della recente deliberazione n. 772 del 21 aprile 1977, onde conviene, in questa sede, riferirsi ai motivi svolti in quella occasione.

Il decreto di nomina dei rappresentanti del personale per il precedente biennio, per il quale è intervenuta la registrazione con riserva, possedeva una efficacia limitata nel tempo, cioè fino al 29 aprile 1977, data di scadenza del biennio di durata in carica.

Dopo tale data, tutti gli organi competenti — in assenza di una diversa volontà legislativa — avevano il dovere giuridico di non riprodurre gli effetti di una situazione che era ed è rimasta illegittima anche dopo la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La volontà politica di far eseguire il precedente provvedimento, nonostante la sua riconosciuta illegittimità, non può avere effetto che nei confronti del provvedimento da essa espressamente investito e la responsabilità politica che il Governo si è assunta chiedendo la registrazione con riserva non può coprire il nuovo atto, che non dà applicazione al precedente, né dello stesso rappresenta una necessaria prosecuzione logica.

Il provvedimento sul quale è chiamata ora a pronunciarsi la Sezione è completamente autonomo rispetto a quello a suo tempo sottoposto alla registrazione con riserva. in quanto riguarda solo, come si è detto, la nomina di nuovi rappresentanti per un nuovo biennio ed ha comportato, di conseguenza, l'espletamento di un nuovo procedimento, del tutto svincolato da quello che dette luogo alla precedente nomina, ormai esaurita per scadenza di termini, procedimento che si è articolato sulla base di nuove designazioni di rappresentanti del personale.

Tanto considerato in via pregiudiziale, osserva la Sezione che — nel merito della proposta questione — non è intervenuto alcun nuovo elemento giuridico idoneo a far modificare l'indirizzo adottato con la deliberazione n. 638 del 20 novembre 1975 e confermato con le successive deliberazioni nn. 683 del 29 aprile 1976, 696 del 3 giugno 1976, 739 del 20 gennaio 1977 e 782 del 19 maggio 1977, onde il provvedimento all'esame non può essere ammesso al visto e conseguente registrazione per i medesimi motivi contenuti nelle deliberazioni citate ed in particolare, per quel che concerne il Ministero degli affari esteri, in quella n. 638 testé ricordata.

Va soltanto osservato, in questa sede, che inconferente ai fini del decidere si manifesta l'ulteriore motivo addotto dall'Amministrazione nella sua risposta al rilievo, per cui sarebbe di conforto alla propria tesi l'argomento che l'Amministrazione medesima trae dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 249, come integrato dall'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Secondo l'Amministrazione, la circostanza che la nomina concernente i Consigli di amministrazione delle amministrazioni ed aziende autonome si sia limitata a disporre l'aumento da tre a quattro del numero dei rappresentanti del personale senza stabilire alcun collegamento col sistema di designazione della rappresentanza sarebbe emblematica dalla *ratio* che sta alla base di tutta la disciplina concernente i Consigli di amministrazione in generale, *ratio* puramente garantistica e collegata alla rivalutazione del numero minimo, a prescindere dall'adozione di un diverso sistema di designazione.

Ora, se è vero che la modifica contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge n. 775 del 1970 contempla — in conformità della nuova disciplina generale — l'aumento da tre a quattro dei rappresentanti del personale in seno ai Consigli di amministrazione delle amministrazioni e aziende autonome dello Stato, è altrettanto vero che l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge n. 249 del 1968 (che è rimasto immutato nella sua formulazione originaria) dispone che « nulla è innovato per quanto concerne i Consigli di amministrazione delle amministrazioni e aziende autonome dello Stato, che restano disciplinati dai rispettivi ordinamenti ».

Ciò significa che alle amministrazioni e aziende autonome non è applicabile la disciplina nuova (e quindi neppure le necessità della emanazione di apposito regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale) introdotta in via generale dall'articolo 7 della legge n. 775 del 1970 (salvo, beninteso, l'aumento da tre a quattro dei rappresentanti del personale).

Tale constatazione appare sufficiente a delimitare l'ambito applicativo dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge n. 775/1970, respingendo le conseguenze interpretative che vorrebbero trarsene, nonché ad escludere ogni collegamento logico e giuridico ed ogni vicendevole influenza tra le norme che regolano la materia dei Consigli di amministrazione ministeriali e quelle relative ai Consigli di amministrazione delle amministrazioni ed aziende autonome.

Le argomentazioni che precedono non consentono di ritenere conforme a legge l'operato dell'Amministrazione degli affari esteri.

P. Q. M.

ricusa il visto e la conseguente registrazione al decreto ministeriale in epigrafe.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

N. 25/S.R/E

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 15 settembre 1977

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 1° marzo 1977, concernente la nomina dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione di quel dicastero, per la durata di un biennio;

vista la deliberazione n. 782, adottata dalla Corte dei conti in Sezione di controllo nell'adunanza del 19 maggio 1977, con la quale sono stati ricusati il visto e la registrazione al suindicato decreto ministeriale;

vista la comunicazione del Ministero di grazia e giustizia n. 1762/S/6494, corredata dell'estratto conforme al verbale della deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal quale risulta che tale Consesso, nella seduta del 4 agosto 1977, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 25 — secondo comma — del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che il menzionato decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 1° marzo 1977 debba aver corso;

udita la relazione del Consigliere Aldo Angioi;

rilevato che — secondo l'espressione testuale dell'articolo 25, secondo comma, del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 — se il Consiglio dei Ministri risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte, a Sezioni riunite, « qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva »;

esaminata gli atti ai fini dell'accertamento della eventuale cessazione della causa del rifiuto del visto deliberato dalla Sezione del controllo;

ritenuto che dagli atti non emergono elementi che inducano a riconoscere cessata la causa del rifiuto del visto da parte della Sezione del controllo e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 25 — secondo comma — del più volte citato testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, va ordinata la registrazione del suindicato decreto ministeriale e va ad esso apposto il visto con riserva, dandone comunicazione, ai sensi del successivo articolo 26 dello stesso testo unico, agli uffici di Presidenza delle due Camere del Parlamento;

P. Q. M.

ordina che il decreto del Ministro di grazia e giustizia indicato nelle premesse sia ammesso al visto con riserva e alla conseguenziale registrazione; dispone che la presente deliberazione sia comunicata agli uffici di Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Visto:

IL PRESIDENTE
F.to E. Campbell

Per estratto dal verbale:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Zaccaria

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO GIURIDICO E DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Riunione del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1977 — sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Omissis

Su proposta del Ministro di grazia e giustizia:
si approva

Omissis

« Il Consiglio dei Ministri, sentita la relazione del Ministro di grazia e giustizia, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che debba aver corso il decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 1° marzo 1977, concernente nomina dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia per la durata di un biennio a decorrere dalla data del decreto stesso ».

Omissis

IL PRESIDENTE
F.to Andreotti

IL SEGRETARIO
F.to Evangelisti

Per estratto conforme al verbale delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Roma, 5 agosto 1977.

IL CAPO DELL'UFFICIO GIURIDICO
E DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

IL GUARDASIGILLI ^e

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1973, concernente la nomina dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Viste le designazioni dei rappresentanti del personale pervenute da parte delle organizzazioni sindacali interpellate alla scadenza del biennio di nomina;

Sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali stesse;

Visto l'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775;

D E C R E T A

I signori Caputi dott. Giovanni, direttore aggiunto addetto al Ministero, Di Maria Salvatore, direttore di sezione di cancelleria addetto al Ministero, Capozza dott. Nicola, direttore di sezione di cancelleria presso la Pretura di Genzano e Carroccia Nicola, segretario giudiziario facente parte del Gabinetto del Ministro di grazia e giustizia, sono nominati componenti effettivi del Consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia per la durata di un biennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Per la medesima durata e decorrenza, sono nominati componenti supplenti dello stesso Consiglio di amministrazione i signori Arciprete Gabriella, cancelliere addetto al Ministero; Scipioni Gustavo, ragioniere capo presso il Ministero di grazia e giustizia; Tringali Salvatore, coadiutore dattilografo giudiziario addetto al Ministero e Picconi Aldo, capo operaio nell'Amministrazione penitenziaria.

Roma, 1 marzo 1977.

IL MINISTRO
F.to Bonifacio

CORTE DEI CONTI

UFFICIO CONTROLLO PER GLI ATTI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
e p. c. RAGIONERIA GENERALE presso il
Ministero della giustizia

R O M A

Roma, 21 luglio 1977.

Allegato alla presente si restituisce il provvedimento entro indicato con le osservazioni di questo Ufficio.

IL 1° REFERENDARIO DIRETTORE

OGGETTO: *Decreto ministeriale n. 2541 del 1° marzo 1977. Nomina di rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia.*

A seguito della deliberazione n. 782, emessa dalla Sezione del controllo di questa Corte nell'adunanza del 19 maggio 1977, si restituisce, non registrato, il provvedimento in oggetto.

N. 1762/S/6494

In riferimento al rilievo controsegnato, si trasmette un estratto del verbale della riunione del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1977, relativo alla deliberazione adottata su proposta del Ministro di grazia e giustizia in ordine al provvedimento osservato e con la quale è stato risolto, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che debba aver corso il decreto ministeriale 1° marzo 1977 concernente la nomina dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione di questo Ministero.

Si allega pertanto, in restituzione, il provvedimento in parola per i conseguenti adempimenti di competenza di codesta Corte.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 782

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO

nell'adunanza del 19 maggio 1977

Visto il decreto del Ministro Guardasigilli in data 1° marzo 1977, con il quale sono stati nominati — per la durata di un biennio — i componenti effettivi e supplenti del Consiglio di amministrazione del Ministero per la grazia e la giustizia;

Visto il rilievo istruttorio n. 43, del 23 marzo 1977, dell'Ufficio di controllo sugli atti di detto Ministero;

Vista la risposta dell'Amministrazione pervenuta in data 18 aprile 1977;

Vista la relazione del 9 maggio 1977 del Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero per la grazia e la giustizia;

Vista l'ordinanza, di pari data, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha deferito la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione del menzionato provvedimento alla Sezione del controllo, convocandola per l'adunanza odierna;

Vista la nota della Segreteria della Sezione del controllo n. 2223 del 9 maggio 1977, con la quale è stata data comunicazione di detta ordinanza al Ministero di grazia e giustizia e, per conoscenza, al Ministero del tesoro;

Visto l'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

Udito il relatore, consigliere dott. Hermann De Gennaro;

Non comparsi i rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero del tesoro.

Ritenuto in

F A T T O

Con decreto in data 1° marzo 1977 il Ministro Guardasigilli provvedeva — in base alle designazioni ad esso pervenute da parte delle organizzazioni sindacali interpellate — alla nomina dei rappresentanti del personale, in seno al Consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia, nelle persone dei signori: Caputi dott. Giovanni, direttore aggiunto, Di Maria Salvatore e Capozza dott. Nicola, direttori di sezione, e Carroccia Nicola, segretario giudiziario. Con lo stesso decreto, per la medesima durata, venivano nominati componenti supplenti i signori: Arciprete Gabriella, cancelliere, Scipioni Gustavo, ragioniere

capo, Tringali Salvatore, coadiutore dattilografo giudiziario e Piccioni Aldo, capo operaio nell'Amministrazione penitenziaria.

Il competente Ufficio di controllo di questa Corte — cui il provvedimento era pervenuto per l'esame di legittimità — con rilievo istruttorio n. 43 del 23 marzo 1977 — restituita, non registrato, il provvedimento stesso in quanto, alla stregua delle considerazioni svolte dalla Sezione del controllo — con le deliberazioni n. 638 del 16 ottobre 1975, n. 683 del 29 aprile 1976 e n. 696 del 3 giugno 1976 — in mancanza del regolamento di cui all'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, doveva essere applicata integralmente — tanto in relazione al numero, quanto in ordine al sistema di scelta dei rappresentanti del personale — la disposizione dell'articolo 7, lettera *d*), della legge 18 marzo 1968, n. 249.

L'Amministrazione, replicando a tale rilievo istruttorio, ha insistito nella richiesta di registrazione del decreto in discorso sostenendo la legittimità del procedimento seguito per la sua emanazione, e ciò nella considerazione che la nuova disciplina, introdotta dalla citata legge n. 775 del 1970, dovrebbe trovare parziale applicazione solo per la parte relativa all'aumento del numero minimo dei rappresentanti del personale e potrà essere attuata integralmente soltanto dopo l'emanazione del previsto regolamento elettorale.

Di fronte al dissenso, negli anzidetti termini manifestatosi, il Consigliere della Corte delegato al controllo sugli atti del Ministero di grazia e giustizia, con relazione in data 9 maggio 1977, trasmetteva gli atti al Presidente della Corte dei conti affinché, sul provvedimento in questione, venisse provocata la pronuncia della Sezione del controllo.

Il Presidente della Corte, con ordinanza di pari data, deferiva la pronuncia sul visto e sulla registrazione del provvedimento di cui trattasi alla Sezione del controllo, all'uopo convocandola per l'adunanza odierna.

Considerato in

DIRITTO

La questione sulla quale la Sezione è chiamata a pronunciarsi ha già formato oggetto di suo esame nelle adunanze citate in narrativa nelle quali — con le ricordate deliberazioni — ebbe ad affermare che con la norma contenuta nell'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, il legislatore ha inteso evidentemente operare, per quanto riguarda la rappresentanza degli interessi del personale in seno al Consiglio di amministrazione, una qualificante riforma, che si fonda essenzialmente sulla sostituzione del sistema di scelta dei rappresentanti del personale, mediante nomina, su designazione, previsto dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, con quello della scelta, mediante elezione.

Soggiungeva la Sezione che esiste un nesso unitario tra l'attuazione della cennata riforma e la conseguenziale eliminazione del sistema di designazione dei rappresentanti del personale da parte di alcune organizzazioni sindacali, definite più rappresentative, per cui sarebbe illogico limitare l'attuazione della riforma al solo aumento del numero dei rappresentanti. Così operando, infatti, si accentuerebbero le anomalie del sistema precedente — che il legislatore, appunto, ha inteso eliminare — consistenti soprattutto nella non corrispondenza tra l'esigenza di rappresentatività di tutto il personale e la riserva di designazione, non estesa a tutte le organizzazioni sindacali.

Precisava, pertanto, la Sezione che il nuovo procedimento, introdotto dal menzionato articolo 7 della legge n. 775 del 1970, non può essere scisso nei suoi elementi basilari (aumento del numero dei rappresentanti e sistema elettivo), per cui è inconcepibile, in linea di principio, un'attuazione parziale del procedimento stesso.

Tali principi, che scaturiscono dalla corretta interpretazione della norma, la Sezione deve ribadire con riferimento al provvedimento del Ministro per la grazia e la giustizia indicato in epigrafe, che è oggetto di esame nell'odierna adunanza. In sostanza, il rinvio al rego-

lamento, contenuto nell'articolo 7 della legge n. 775 del 1970, ha differito il momento dell'efficacia della legge stessa a quello di emanazione del regolamento in parola, per cui *medio tempore* continua ad avere efficacia, nel suo complesso, la legge anteriore (articolo 7 della legge n. 249 del 1968).

Per le su esposte considerazioni la Sezione ritiene non conforme a legge il provvedimento in esame.

P. Q. M.

ricusa il visto e la conseguente registrazione al decreto in epigrafe.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE